

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/895 DELLA COMMISSIONE

del 24 febbraio 2021

che integra il regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento sui prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 65, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

- (1) È necessario che l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) sia in grado di applicare criteri e fattori chiari al momento di accertare l'esistenza di un timore significativo in merito alla tutela degli investitori o di una minaccia all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari o alla stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario dell'Unione. Il presente regolamento specifica ulteriormente tali criteri e fattori, compresi quelli elencati all'articolo 65, paragrafo 9, secondo comma, lettere a), b), c) e d), del regolamento (UE) 2019/1238.
- (2) È essenziale assicurare un approccio coerente all'interno dell'Unione, ferma restando la possibilità che EIOPA adotti azioni appropriate qualora si verificano eventi o sviluppi sfavorevoli imprevedibili conformemente all'articolo 65, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2019/1238. La Commissione ha invitato l'EIOPA a fornire consulenza tecnica nel settore del prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP).
- (3) L'accertamento dell'esistenza di una «minaccia», che è uno dei prerequisiti per l'utilizzo del potere di intervento da parte dell'EIOPA nella prospettiva dell'ordinato funzionamento e dell'integrità dei mercati finanziari o delle merci o della stabilità del sistema finanziario, richiede l'utilizzo di una soglia di valutazione più elevata rispetto all'esistenza di un «timore significativo», che è il prerequisito per l'intervento dell'EIOPA finalizzato ad assicurare la tutela degli investitori. L'EIOPA dovrebbe poter intervenire nei casi in cui almeno uno dei fattori o criteri di cui al presente regolamento dia adito a tale timore o minaccia.
- (4) È altresì necessario tenere conto della situazione e delle circostanze specifiche del fornitore di PEPP o del distributore di PEPP in relazione al loro contributo potenziale ai timori o alle minacce del tipo previsto all'articolo 65, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2019/1238,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel considerare il grado di complessità del PEPP, l'EIOPA applica i criteri e i fattori seguenti:

- a) il carattere pensionistico a lungo termine del PEPP;
- b) la tipologia e il grado di trasparenza delle attività sottostanti;
- c) il grado di trasparenza dei costi e degli oneri connessi al PEPP;
- d) l'utilizzo di tecniche che attirano l'attenzione dei risparmiatori in PEPP sulle caratteristiche non essenziali nella presentazione del PEPP;
- e) la natura e la trasparenza dei rischi;
- f) l'utilizzo di nomi di prodotti o di terminologia o di altre informazioni che implicano livelli maggiori di sicurezza o rendimento rispetto a quelli possibili o probabili, o di caratteristiche del prodotto fuorvianti;

(¹) GU L 198 del 25.7.2019, pag. 1.

